

Luglio 2020



ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Funzionamento, procedura e cenni sui
mezzi alternativi di risoluzione delle
controversie (ADR)


Dott. Emiliano Bezzi

DISCUSSION POINTS



- ADR nei sistemi Common Law
- ADR nei sistemi Civil Law
- Direttiva UE 2998/52 del 2008
- L'esperienza italiana
- L'ABF:
 - Organi
 - Procedimento
 - Considerazioni finali

L'esperienza degli ADR nei sistemi di "common law"



A partire dagli anni 50 negli Stati Uniti nascono le Alternative Dispute Resolution (ADR), ovvero forme di composizione volontaria della lite.

- ADR primarie (negoziazione, conciliazione e arbitrato)
- Ibride (miste, come i tavoli negoziali paritetici, gli istituti di autoregolamentazione)
- Multifase (procedure primarie consequenziali, come la conciliazione-arbitrato)

Più di 2/3 del contenzioso, negli Stati Uniti, è oggi risolto consensualmente fra le parti.

L'ESPERIENZA DEGLI ADR NELLA COMUNITÀ EUROPEA E LE DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO DEGLI STESSI IN SISTEMI DI "CIVIL LAW"

Negli anni '70 si compiono i primi passi legati al settore della tutela del consumatore.

I motivi per cui sussiste una spinta delle istituzioni europee alle tutele extragiurisdizionali sono:

- Risparmio sui tempi processuali da parte dell'interessato e dello Stato
- Risparmio sui costi processuali per la P.A. e per l'interessato
- Eccessiva disomogeneità giurisdizionale fra i paesi membri

LE RISERVE ALL'ADOZIONE DEGLI ADR NEI SISTEMI DI "CIVIL LAW"

- Secondo la dottrina prevalente nei paesi di civil law lo Stato esercita il monopolio sull'accertamento dei diritti di natura legale.
- Riserva di legge sui metodi di accertamento

DIRETTIVA 2998/52 DEL 2008

INSERISCE LE PROCEDURE ADR NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

- Principio consensualistico
- Principio di riservatezza
- Principio di imparzialità del conciliatore
- Principio di equità del procedimento
- Principio di economia procedimentale
- Principio di trasparenza
- Principio di legalità

Ciò che ne è derivato è un meccanismo improntato sul fair play in cui manca l'esecutorietà QUANTO alle decisioni prese dagli organi giudicanti.



L'ESPERIENZA ITALIANA


- Negli anni 90 sussisteva un pregiudizio nei confronti delle ADR a causa della dottrina prevalente, che ritiene l'ADR una minaccia al primato della giurisdizione, poi superato dopo la direttiva comunitaria nel 2008
- In realtà il Codice del Regno di Napoli già nel 1819 prevedeva il "tentativo di conciliazione".
- Il codice del 1865 prevedeva la conciliazione giudiziale preventiva, nonchè una forma di conciliazione in corso di causa solo per le controversie innanzi al pretore.
- Il codice del 1942 estende il tentativo di conciliazione preliminare a tutte le cause, ma lasciando a discrezione del giudice la convocazione delle parti per una seconda udienza. questo tentativo poteva essere rinnovato d'ufficio in qualunque stato della causa.



IL D.LGS 28/2010

Inserisce in Italia la disciplina della mediazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali e all'art. 5, comma 1, inserisce fra i settori in cui è obbligatorio il ricorso alla mediazione, quello dei contratti bancari e finanziari.

L'art. 128 bis del TUB delega al CICR e alla Banca D'Italia la determinazione dei criteri di svolgimento dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie.



DELIBERA CICR 275/2008 E PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 18 GIUGNO 2009, ISTITUISCONO L'ABF.

L'ABF ha natura ibrida, le sue decisioni, infatti, non sono vincolanti, visto che alla mancata ottemperanza da parte dell'intermediario è collegata una sola sanzione reputazionale (il nome dell'intermediario viene pubblicato sul sito dell'ABF) ma hanno natura transattiva (come un parere pro veritate).

La mediazione, il procedimento di conciliazione tanto quanto quello arbitrale, e il ricorso all'ABF sono alternativi fra loro, inoltre il ricorso ABF ha dei limiti:

- può essere esperito solo dal debitore, non dall'istituto creditore
- può essere esperito per controversie dal valore massimo di 100.000 euro (la banca d'italia ha specificato controversie di qualunque valore, ma richiesta di risarcimento o restituzione in sede di ricorso non deve superare i 100.000 euro). Inoltre il danno risarcibile non può riguardare, ad esempio, l'oggetto del contratto di leasing, ma essere attinente esclusivamente al contratto di credito.
- può essere esperito nei confronti di intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, confidi, istituti di pagamento, banche.

L'ABF

ORGANI DELL'ABF

- COLLEGI DI COORDINAMENTO
 - Tre collegi: Milano, Roma e Napoli, competenza in base alla residenza dichiarata da chi presenta il ricorso. Dal 2016 anche Torino, Bologna, Bari e Palermo.
 - Ciascun collegio conta 5 membri (Presidente e un membro designato da Banca d'Italia, un membro dal conciliatore bancario finanziario, un membro dalle associazioni degli intermediari, uno dalle associazioni dei clienti)
 - Requisiti di professionalità ed esperienza in materia legale o economico/bancaria
 - Requisito di indipendenza (negli ultimi 2 anni) dalle associazioni che li nominano e assenza di cariche politiche in corso.
 - Requisito di integrità (mancanza di condanne o misure interdittive di cui al par. 3 comma 4 sez. 3 disp. b. it.)



ORGANI DELL'ABF

- **SEGRETERIE TECNICHE**

- Organo di segreteria ma anche organo istruttorio
- Una presso Banca d'Italia, le altre dislocate presso le tre sedi dei collegi di coordinamento.
- Ricevono i ricorsi, li protocollano, formano i fascicoli, comunicano con le parti e possono richiedere integrazioni documentali
- Redigono una relazione per ogni componente del collegio decidente sulla questione



PROCEDIMENTO

- Reclamo all'intermediario
- L'intermediario risponde in 30 giorni
- Se risponde in modo insoddisfacente o non risponde si può adire l'ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo
- Ricorso: stesse contestazioni del reclamo, ma possibilità di integrare richiesta di risarcimento danni
- Entro 45 giorni dal ricevimento del ricorso l'intermediario può presentare controdeduzioni
- Entro 25 giorni dalle controdeduzioni il ricorrente può presentare le repliche
- Entro 20 giorni dalla presentazione delle repliche l'intermediario può presentare ulteriori repliche



PROCEDIMENTO

- Entro 60 giorni il collegio emana la decisione (il termine può essere sospeso per motivi istruttori per un massimo di ulteriori 60 giorni)
- Dopo la decisione il collegio ha 30 giorni per la comunicazione alle parti
- L'intermediario, salvo decisione specifica sul termine per l'adempimento, ha 30 giorni per adempiere.

Il ricorrente è obbligato, in sede di presentazione del ricorso, al solo pagamento di un contributo spese all'ABF di 20 euro, mentre l'intermediario, nel caso sia soccombente, deve restituire i 20 euro al ricorrente e pagare un contributo spese di 200 euro.

E' prevista una forma di appello, detta "istanza di correzione", azionabile da entrambe le parti entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, per errori materiali, errori di calcolo o omissioni.



CONCLUSIONI

Aspetti favorevoli del ricorso ABF:

Economicità per il ricorrente, rapidità del procedimento

Limiti del ricorso ABF:

L'importo massimo richiedibile all'intermediario (qualunque sia il valore della controversia) fissato in 100.000 euro, decisione non vincolante per l'intermediario.





IL NOSTRO MOTTO:

Un investimento in conoscenza paga
sempre i migliori interessi.

BENJAMIN FRANKLIN



DOTT.
EMILIANO
BEZZI

Consulente
tecnico-legale in
ambito bancario e
finanziario

GET IN TOUCH WITH US

SITO WEB

www.melomerito.info

ASSISTENZA

assistenza@melomerito.info

PRIVACY

dpo@melomerito.info

